

Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del gonfalone concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968, nonché dell'immagine coordinata della Regione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), intesa come rappresentazione grafica coerente con lo stemma regionale che rimane impregiudicato.

Art. 2 *(Gonfalone della Regione)*

1. Il gonfalone della Regione, concesso con DPR 8 dicembre 1967, può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere almeno regionale, escluse tutte le iniziative a carattere prettamente locale.
2. In occasione delle cerimonie e manifestazioni di cui al comma 1 e salva la precedenza delle bandiere nazionale ed europea, il gonfalone della Regione ha sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione.
3. I gonfaloncini, riproduzioni in formato ridotto del gonfalone, possono essere usati accompagnati da bandierine nazionali ed europee in occasione di congressi, convegni, riunioni promossi dalla Regione, e di ricevimenti ufficiali offerti dalla stessa.

Art. 3 *(Stemma della Regione)*

1. Lo stemma della Regione, concesso con DPR 8 dicembre 1967, è descritto come "d'azzurro all'aquila d'oro al volo spiegato, afferrante con gli artigli una corona turrata d'argento"

Art. 4 *(Coordinato d'immagine)*

1. L'immagine coordinata della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 17/2004 è disciplinata dagli articoli seguenti, con l'individuazione di strumenti di identità e riconoscibilità visiva attraverso definizioni istituzionali, editoriali, promozionali e di ogni altro tipo, finalizzati alla rappresentazione della corretta e chiara immagine dell'ente.
2. Gli interventi coinvolgono l'attività istituzionale della Regione, compresa quella informativa e promozionale a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 *(Competenza)*

1. La Direzione della comunicazione della Direzione generale dà istruzioni sull'uso dell'immagine coordinata alle Direzioni centrali e agli enti e agenzie regionali.

Art. 6 *(Il logotipo)*

1. Per logotipo si intende il simbolo od altra caratterizzazione del nome di un'organizzazione.
2. Il logotipo della Regione è formato da un cartiglio che al suo interno comprende una forma graficamente riproducibile dello stemma regionale abbinata alla dicitura.

3. Il logotipo va inteso come un elemento unitario, non è modificabile e non può essere in alcun caso scisso nelle parti che lo costituiscono.
4. La versione standard del logotipo è riportata all'allegato A.
5. Il suo utilizzo in ambito istituzionale è sistematico e generale.
6. L'utilizzo del logotipo in ambito istituzionale coinvolge, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - a) carta intestata, buste, bustoni, etichette;
 - b) segnaletica interna;
 - c) modulistica;
 - d) cartelle per uso interno, blocchi, raccoglitori;
 - e) penne, nastri da imballaggio;
 - f) avvisi e ordinanze;
 - g) locandine e inserzioni su quotidiani;
 - h) manifesti istituzionali;
 - i) inviti e pieghevoli;
 - l) volumi e brochure;
 - m) vetture di servizio e di rappresentanza;
 - n) mezzi di servizio ed operativi;
 - o) vetrofanie;
 - p) titoli di testa e di coda di prodotti multimediali;
 - q) presentazione in powerpoint e acrobat;
 - s) confezioni per dvd e cd;
 - t) identificazione personale: badge e pass visitatori;
 - u) elementi per allestimenti temporanei;
 - v) treni regionali;
7. Le proporzioni del logotipo sono fisse, mentre le dimensioni possono variare in funzione dei supporti e delle esigenze.
8. Le disposizioni riguardanti dimensioni, grafica, utilizzo, colore istituzionale e varianti del logotipo, del cartiglio e del fregio, nonché qualsiasi ulteriore modalità di realizzazione delle applicazioni dell'immagine coordinata sono contenute nel Manuale d'uso di cui all'allegato B.
9. Modalità d'uso e d'applicazione del logotipo sono determinate, per quanto non previsto dal presente regolamento, dalla Direzione della comunicazione.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione dell'immagine coordinata della Regione ed al fine di consentirne la sua completa realizzazione, la migliore operatività degli strumenti di lavoro e l'economicità degli interventi, la Direzione della comunicazione dà attuazione a quanto previsto dal presente regolamento con la necessaria graduazione e con la tempistica più opportuna e condivisa con le strutture competenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 8

(Abrogazione)

1. E'abrogato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1970, n. 306/Pres. (Norme regolamentari per l'uso del gonfalone e dello stemma regionali).

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Versione standard del logotipo:



Allegato B

Riferito all'articolo 6 (Il logotipo)

Manuale d'uso PDF